



8-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Lupia	Presidente
dott.ssa Giulia Costantino	Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso *ex art.* 269 CCII presentato in data 13/01/2026 da FABIOLA MARIANI, C.F. MRNFBL74H67H501W, nata a Roma il 27/06/1974 e residente a San Cesareo in Via Nazario Sauro 19/B, con l'ausilio del dott. Gianluca Aiaci, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, nominato dall'OCC dell'ODCEC di Tivoli, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Bastianelli;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che, essendo il ricorso stato presentato in proprio dalla debitrice, non si ritiene necessaria la sua audizione;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 CCI, atteso che l'istante è residente a San Cesareo in Via Nazario Sauro 19/B e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Tivoli;

osservato che la ricorrente non ha richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;

rilevato che la ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto all'art. 65 CCI, e all'art. 268 CCII, trattandosi di persona fisica esercente attività di docente a tempo indeterminato, come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del Gestore della crisi, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCI, per come desumibile dalla relazione dell'OCC senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

considerato che al ricorso è stata allegata relazione redatta dall'OCC, dott. Aiaci, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra adeguatamente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni e, contenente l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo;

ritenuto che, attesa la natura universale della procedura, è prevista l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni di proprietà della debitrice (nessuno escluso), salvo i beni individuati nell'art. 268 comma 4 CCII;

precisato, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito, di cui la debitrice è titolare, sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia, previa documentata e motivata istanza del liquidatore;

osservato che, con la sentenza di apertura, il Tribunale ordina altresì la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare la debitrice o il terzo a utilizzare alcuni di essi;

rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì che venga disposto che *“non possono essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota di stipendio del ricorrente”*;

osservato che, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: - nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); - l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; - l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); - alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; - il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; - solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore, sicché, con l'apertura della



liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività delle cessioni del quinto dello stipendio;

osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante *ex lege*;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 270 CCII,

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di FABIOLA MARIANI, C.F. MRNFBL74H67H501W, nata a Roma il 27/06/1974 e residente a San Cesareo in Via Nazario Sauro 19/B;

designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Beatrice Ruperto;

nomina liquidatore il dott. Gianluca Aiaci, già nominato OCC;

ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'art. 10, co. 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;

dispone che il liquidatore notifichi la sentenza all'ente datoriale di Fabiola Mariani nonché ai creditori, cessionari del quinto dello stipendio, segnalando l'inefficacia nei confronti della procedura di eventuali trattenute e pagamenti effettuati successivamente alla emissione della presente sentenza;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Fabiola Mariani;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli e, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;



ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;

dispone che il liquidatore:

- *provveda*, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCII, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;

- *provveda*, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni della debitrice, a redigere e depositare un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che verrà approvato dal giudice delegato. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono alla debitrice sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- *provveda*, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), a predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso della debitrice, e a comunicarlo agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- *riferisca* sulla esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico e verrà valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- *riferisca*, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2, CCII;

avverte il liquidatore che:

- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

- si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;

- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare



alla debitrice ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunicherà il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, che provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, alla debitrice, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni della debitrice a norma dell'art. 270 co. 4 CCII;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via *Teams* in data 3.2.2026.

Il Presidente

dott. Francesco Lupia

Il Giudice rel. ed est.

dott.ssa Beatrice Ruperto

